©COMUNE DI LEINI - Prot 0019765 del 19/10/2020 Tit II Cl 9 Fasc

COMUNE DI LEINI

Provincia di Torino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA DI APPROVAZIONE 3^ MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022

PARERE N. 37 del 15/10/2020

Il giorno 15 del mese di ottobre del 2020 il Collegio dei Revisori del Comune di Leini si è riunito in via telematica, nelle persone dei suoi componenti:

rag. Gianna CURACANOVA – Presidente

dott.ssa Paola Augusta STELLA – Componente

dott. Nicola TATTOLI -. Componente

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 30/09/2020 avente ad oggetto " *APPROVAZIONE 3^ MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022, pervenuta a mezzo mail in data 14/10/2020*";

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

  b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

  c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA"

COMUNE DI LEINI - Prot 0019765 del 19/10/2020 Tit II Cl 9 Fasc

emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- **ha rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **ha rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- **ha rispettato** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM di prossima pubblicazione) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione), (*in caso di mancato rispetto fino al 2025 si possono mantenere valori superiori attivando un percorso di graduale riassorbimento*);

Preso atto che l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 dispone *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

Vista la deliberazione della G.C. del 6/02/2020 con la quale pè stato approvato il piano triennale del fabbisogno di perspnale 23020/2022;

Vista la deliberazione G.C. n. 77 del 10/04/2020 con la quale è stata approvata la 1^ modifica al piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022;

COMUNE DI LEINI - Prot 0019765 del 19/10/2020 Tit II Cl 9 Fasc

Vista la deliberazione G.C. n. 120 del17/07/2020 con la quale è stata approvata la 2^ modifica al piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del 22/01/2020 con la quale è stata approvata la modifica dell'assetto organizzativo e definizione di una nuova macrostruttura dell'Ente;

Vista la deliberazione della G.C. n. 66 del 01/04/2020 con al quale è stata approvata la modifica dell'assetto organizzativo e definizione di una nuova macrostruttura dell'Ente, rinvio termine iniziale al 01/06/2020;

Visto il piano del fabbisogno allegato alla proposta deliberativa;

E s p r i m e

Ai sensi del suddetto articolo 19 comma 8 Legge 448/2001

parere favorevole alla deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 30/09/2020 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE 3^ MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022".*

lì, 15/10/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Rag. Gianna CURACANOVA
Dott.ssa Paola Augusta STELLA
Dott. Nicola TATTOLI